

13.5.2015

A8-0141/111

Emendamento 111
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema europeo *di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro*, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema europeo *per l'esercizio del dovere di diligenza per minerali e metalli* originari di zone di conflitto e ad alto rischio

Or. en

13.5.2015

A8-0141/112

Emendamento 112
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il regolamento rispecchia la necessità dell'esercizio del dovere di diligenza lungo l'intera catena di approvvigionamento dal sito di origine fino al prodotto finale, attraverso il requisito che tutte le imprese che per prime immettono sul mercato dell'Unione risorse contemplate, inclusi prodotti che contengono tali risorse, debbano esercitare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e informare il pubblico in merito. In linea con la natura del dovere di diligenza, gli obblighi di diligenza individuali di cui al presente regolamento dovrebbero rispecchiare la natura progressiva e flessibile dei processi di diligenza nonché la necessità di obblighi adeguati in modo specifico alle situazioni particolari delle imprese. Gli obblighi dovrebbero essere commisurati alla dimensione, all'influenza e alla posizione di un'impresa nella sua catena di approvvigionamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/113

Emendamento 113
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire *l'applicazione* uniforme dell'*autocertificazione di importatori responsabili*, svolgendo adeguati controlli ex post *al fine di verificare se gli importatori autocertificati come importatori responsabili dei minerali e/o dei metalli contemplati dal regolamento rispettano gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento*. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Spetta agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

(14) Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire *il rispetto* uniforme dell'*obbligo per gli operatori di esercitare il dovere di diligenza*, svolgendo adeguati controlli ex post. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Spetta agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 114
Judith Sargentini, Ska Keller
 a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
 COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo **di autocertificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di **ridurre le possibilità per i** gruppi armati e **le** forze di sicurezza¹² **di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro**. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente **alle pratiche** di approvvigionamento **degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie** in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento **che sia obbligatorio**, al fine di **sradicare il commercio di minerali e di metalli da parte di** gruppi armati e forze di sicurezza¹². Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente **alla catena di** approvvigionamento **di minerali e metalli** in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

(L'emendamento si applica a tutto il testo. L'eliminazione del termine "autocertificazione" dovrà essere applicata all'intero testo.)

Or. en

AM\1061658IT.doc

PE555.216v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

13.5.2015

A8-0141/115

Emendamento 115
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***degli importatori dell'Unione che optano per l'autocertificazione come importatori responsabili*** dei minerali o metalli ***di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro.***

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***di tutte le imprese che si approvvigionano di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento. Esso è concepito per garantire la trasparenza e la tracciabilità in merito alle relative pratiche di approvvigionamento in zone di conflitto e ad alto rischio, al fine di minimizzare o prevenire i conflitti violenti e gli abusi dei diritti umani riducendo le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di tali minerali e metalli.***

(L'emendamento si applica a tutto il testo. L'eliminazione del termine "autocertificazione" dovrà essere applicata all'intero testo.)

Or. en

13.5.2015

A8-0141/116

Emendamento 116
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese a tutti i livelli della catena di approvvigionamento di minerali e metalli che potrebbero fornire o utilizzare minerali o metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/117

Emendamento 117
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Al fine di evitare le distorsioni di mercato non intenzionali, il presente regolamento opera una distinzione tra i ruoli delle imprese situate a monte e quelle situate a valle della catena di approvvigionamento. L'esercizio del dovere di diligenza deve adeguarsi alle attività dell'impresa in questione, alla sua dimensione e alla sua posizione nella catena di approvvigionamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/118

Emendamento 118
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La Commissione, in collaborazione con i regimi settoriali e conformemente alle Linee guida dell'OCSE, può fornire ulteriori orientamenti sugli obblighi spettanti alle imprese in base alla loro posizione nella catena di approvvigionamento e garantire che il sistema preveda una procedura flessibile che tenga conto della posizione delle PMI.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/119

Emendamento 119
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) "importatore": la persona fisica o giuridica che **dichiara** i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio¹³;

g) "importatore": la persona fisica o giuridica che **immette sul mercato per la prima volta** i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio¹³;

¹³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

¹³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Or. en

13.5.2015

A8-0141/120

Emendamento 120
Judith Sargentini, Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "impresa a valle": la persona fisica o giuridica che opera a valle della catena di approvvigionamento, che fabbrica prodotti contenenti o costituiti da minerali e metalli contemplati o ne appalta la fabbricazione, e che ha sede nell'Unione o che immette per prima i prodotti sul mercato dell'Unione a fini di distribuzione o impiego nell'ambito di attività commerciali;

Or. en